

IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

Il giudice designato, dr.ssa Maria Lucia Frate, all'esito della riserva assunta all'udienza del 16-9-2021, ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso ex art. 28 l. 300/1970 iscritto al ruolo generale in data 18-3-2021

tra

FIOM-Federazione Impiegati Operai Metallurgici-Cgil di Roma Centro Ovest Litoranea, in persona del Segretario Generale pro tempore Fabrizio Potetti con sede legale in Roma, via Buonarrotri n. 12

FIOM-Federazione Impiegati Operai Metallurgici-Cgil di Torino, in persona del Segretario Generale pro tempore Edmondo Lazzi con sede legale in Torino via Carlo Pedrotti n. 5

FIOM-Federazione Impiegati Operai Metallurgici-Cgil di Firenze, in persona del Segretario Generale pro tempore Daniele Calosi con sede legale in Firenze Borgo de' Greci n.3

FIOM-Federazione Impiegati Operai Metallurgici-Cgil di Cagliari, in persona del Segretario Generale pro tempore Alessandro Banchemo con sede legale in Cagliari Viale Monastir n. 15

FIOM-Federazione Impiegati Operai Metallurgici-Cgil di Bari, in persona del Segretario Generale pro tempore Ciro D'Alessio con sede legale in Bari via Messenape n. 13B

FIOM-Federazione Impiegati Operai Metallurgici-Cgil di Palermo, in persona del Segretario Generale pro tempore Angela Biondi con sede legale in Palermo via Francesco Crispi n. 240

FIOM-Federazione Impiegati Operai Metallurgici-Cgil di Milano, in persona del Segretario Generale pro tempore Roberta Turi con sede legale in Milano C.so di Porta Vittoria n. 43

FIOM-Federazione Impiegati Operai Metallurgici-Cgil di Napoli, in persona del Segretario Generale pro tempore Rosario Rappa con sede legale in Napoli Corso Arnaldo Lucci n. 96

(tutte con gli avvocati Elena Poli ed Emilia Recchi)

ricorrenti

e

IGT Lottery s.r.l. con socio unico (già Lottomatica Holding s.r.l.) in persona del procuratore speciale Paolo De Blasio in forza dei poteri conferiti con procura rep. n. 7622 racc n. 5467 in data 8-2-2021 con sede legale in Roma viale del Campo Boario 56/D

(avvocati Raffaele De Luca Tamajo; Massimo Dramis; Federica Paternò e Patrizia D'Ercole)

resistente

Con ricorso ex art. 28 l. 300/70 iscritto in data 18-3-2021 e notificato il successivo 30-3-2021, le articolazioni territoriali della Fiom, in epigrafe indicate, hanno convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la Lottomatica Holding srl (poi divenuta IGT Lottery srl con socio unico con decorrenza dal 15-3-2021) e premesso: che la società convenuta, holding di un gruppo svolgente, direttamente o tramite consociate : *“ogni attività inerente la organizzazione, la realizzazione e la gestione di giochi e/o di lotterie istantanee e/o tradizionali”*, ha incorporato per fusione Lottomatica spa (sin dal 1990 concessionaria esclusiva del gioco del Lotto) ed occupa sul territorio nazionale più di 960 dipendenti e le

altre società del gruppo circa 210; che la convenuta e le consociate hanno sempre applicato il ccnl Metalmeccanici; che tale contratto è scaduto in data 31-12-2019, è stato rinnovato con la sottoscrizione della "ipotesi di accordo" del 5-2-2021 ed è stato applicato in regime di ultrattività dalla data di scadenza e fino al rinnovo in virtù del combinato disposto dell'art. 2 sez. III del ccnl 2016 e della dichiarazione premessa alla ipotesi di accordo; che nel corso dell'incontro svoltosi in data 8-2-2021 con modalità da remoto tra la dirigenza aziendale e le OO.SS Fiom –Cgil, Uilm –Uil e Fismic con la partecipazione del coordinamento delle Rsu di tutte le società del gruppo e di tutte le sedi territoriali veniva comunicata la decisione aziendale di cessare l'applicazione del ccnl Industria Metalmeccanica in favore del ccnl Terziario, all'esito delle conclusioni delle operazioni per la futura armonizzazione dei trattamenti riservati ai lavoratori, proponendo a tal fine varie date di incontri (12, 19 e 26 febbraio); che le parti sindacali contestavano la legittimità della decisione aziendale; che nel corso di detto incontro la convenuta comunicava tramite mail e tutti i lavoratori l'avvenuto recesso da Unindustria e l'adesione a Confcommercio imprese per l'Italia; che nel corso della riunione del 26 febbraio i rappresentanti delle OO.SS e Uilm ribadivano l'opposizione al cambio di ccnl e le organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl terziario rifiutavano di discutere l'eventuale armonizzazione in attesa del consenso; che a tal fine veniva indetta una nuova riunione per il 9 marzo, cui la Fiom per il tramite del coordinatore nazionale Fabrizio Potetti, dichiarava di non potere partecipare chiedendo un cambio di data, non avvenuto; che all'esito della riunione del 9 marzo perveniva anche al ricorrente un calendario di incontri per il prosieguo del confronto sulla armonizzazione e l'applicazione della disciplina del ccnl

terziario; che con lettera del 15/3 la Fiom diffidava la società a disapplicare illegittimamente il ccnl metalmeccanici in vigore, preannunciando la volontà di agire anche giudizialmente per contrastare l'iniziativa aziendale e partecipando a solo tale fine alla riunione del 16/3; che la convenuta è sempre stata associata (come già Lottomatica spa) a Unindustria, facente parte del sistema associativo di Confindustria; che ai sensi dell'art. 4 dello Statuto il rapporto associativo dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di accoglimento della domanda di ammissione e si intende tacitamente rinnovato annualmente se non intervenga atto di dimissioni formale tramite raccomandata da trasmettersi entro il 30 giugno per l'interruzione del rapporto associativo relativo all'anno successivo; che inoltre, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto la risoluzione del rapporto associativo da parte del socio può avvenire per atto volontario di dimissioni comunicato secondo le modalità e i termini di cui all'art. 4 e per voto contrario a modifiche statutarie.

Ciò premesso in fatto, in diritto deduceva la illegittimità della condotta datoriale consistente nella preordinata disapplicazione del ccnl metalmeccanica e la sua antisindacalità consistente nel delegittimare la OS ricorrente e la sua funzione al fine della sua estromissione aziendale e della rescissione del legame di rappresentanza dei lavoratori con gli RSU eletti nelle sue liste. A tal fine specificava la inefficacia delle dimissioni da Unindustria rassegnate l'8-2-2021, per essere le stesse efficaci a partire dal 1 gennaio 2022, dalla qual cosa discendeva la tuttora vigente iscrizione della convenuta a Federmeccanica; che dunque ne discendeva l'obbligo di applicazione del ccnl metalmeccanici fino al 30-6-2024 sia in ragione del vincolo associativo sia in ragione della avvenuta adesione della convenuta al medesimo ccnl.

Concludeva chiedendo al Tribunale di:

“A/accertare e dichiarare l’antisindacalità, ai sensi dell’art. 28 St Lav, della condotta di Lottomatica consistente nella comunicata decisione di cessare l’applicazione del ccnl per gli addetti all’Industria Metalmeccanica, unilateralmente sostituendolo con altro diverso contratto collettivo;

B/ di conseguenza, anche ai fini della rimozione degli effetti della condotta denunciata:

-ordinare alla convenuta di proseguire l’applicazione del ccnl citato fino alla sua naturale scadenza del 30-6-2024;

-ordinare alla convenuta di dare pubblicità all’emanando decreto inviandolo via mail a tutti i dipendenti;

-adottare ogni ulteriore provvedimento necessario a rimuoverne gli effetti;

C/condannare altresì, la convenuta al rimborso di diritti ed onorari (oltre IVA. CPA e spese generali) del procedimento”.

Si è costituita tempestivamente la IGT Lottery s.r.l. con unico socio (già Lottomatica Holding s.r.l.) con deposito di memoria formulando ampie difese e deducendo: la legittimità del recesso da Unindustria e l’adesione a Confcommercio a seguito della riorganizzazione delle società del Gruppo IGT in forza della quale le stesse hanno ritenuto di entrare a fare parte del medesimo gruppo associativo cui appartengono i più importanti operatori di settore in linea con l’inquadramento previdenziale del Gruppo IGT nell’ambito del comparto terziario in ragione delle attività produttive svolte; che pertanto la stessa in data 8-2-2021 le società del gruppo IGT inviavano alla Associazione formale recesso dal rapporto associativo in essere e l’intenzione di applicare il ccnl terziario in

luogo di quello metalmeccanici; che pertanto in occasione del già calendarizzato incontro con le OOSS Fiom Cgil, UILM.UIL e FISMIC-Confsal nonché con le Rsu le società del gruppo rappresentavano il nuovo scenario di riferimento e l'intenzione di applicare il nuovo contratto collettivo; che la Fiom comunicava il rifiuto di ogni interlocuzione e quello di applicazione di un diverso ccnl richiesta dal Ceo di Lottomatica Holding srl con mail dell'11-2-2021 sia nella successiva riunione tenutasi il 26-2-2021 con modalità telematica, nel corso della quale gli altri interlocutori non condividevano le posizioni della Fiom; che comunque la ricorrente veniva invitata al successivo incontro fissato per la armonizzazione il 9-3-2021, in modalità telematica al quale (dopo una richiesta di cambio data dell'8-3-2021, non accolta per difficoltà di ricalendarizzazione partecipava al solo fine di ribadire di non volere partecipare alle tematiche oggetto di incontro, disconnettendosi poco dopo dalla piattaforma on line; che invece le altre sigle presenti (Uilm –Uil e Fismic-Confsal per il settore metalmeccanico e la Fisacat Cisl e UiltuCs per il settore commercio decidevano di continuare il percorso negoziale per la stipulazione di un accordo di armonizzazione concordando le date di una serie di incontri ai quali le società del Gruppo IGT continuavano ad invitare anche la Fiom; che al termine del confronto in data 29-3-2021 veniva sottoscritto tra le società del Gruppo IGT, la Uilm –Uil, la Fismic-Confsal, le rispettive rsa, la Fisacat Cisl e Uilt u Cs una ipotesi di accordo per convenire le linee guida di un processo di armonizzazione ed altresì nella stessa data, un'ipotesi di protocollo di intesa; che tramite dette intese è stato conseguito il risultato di un trattamento di miglior favore ai dipendenti interessati dal processo di armonizzazione rispetto al ccnl terziario (ad esempio per gli istituti di ferie, scatti di

anzianità, lavoro straordinario notturno e turni) lasciando invariata la disciplina prevista dalla contrattazione integrativa più favorevole; che sia l'accordo di armonizzazione che il protocollo di intesa sono state sottoposte alla approvazione dei lavoratori a cura dei sindacati firmatari in una apposita consultazione tenutasi in forma telematica in data 12-4-2021 ed approvati a larga maggioranza (698 rispetto ad una platea di 1227 lavoratori).

Ciò premesso in fatto, in diritto ha dedotto: in via preliminare la inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale e difetto di interesse ad agire del sindacato ricorrente, il quale, ricorrendo in giudizio attraverso una pluralità di organismi locali ha agito in realtà come corpo unico di portata nazionale, contrariamente al disposto dell'art. 28 l. 300/70, che ha attribuito la legittimazione ad agire solo agli organismi locali delle organizzazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse; sempre in via preliminare ha in subordine eccepito la incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento alle azioni promosse dagli organismi locali della Fiom di Torino, Firenze, Cagliari, Bari, Palermo, Milano e Napoli in relazione al luogo in cui si è consumata la condotta antisindacale. Nel merito ha dedotto circa l'insussistenza della condotta antisindacale lamentata *ex adverso*. A tal fine, premesso che la questione sollevata dalla convenuta riguarda la possibilità della stessa di sostituire il contratto nazionale di categoria applicato al personale dipendente con un diverso contratto collettivo, ha contestato tutte le argomentazioni della controparte. Quanto all'obbligo di applicazione del ccnl metalmeccanici a carico della convenuta atteso il suo vincolo associativo a Unindustria, ha dedotto che essa convenuta non è mai stata iscritta a Federmeccanica, né ha mai pagato alcun contributo associativo per cui l'applicazione del

ccnl metalmeccanici non può essere rivendicata sulla base del vincolo associativo; che la società è stata iscritta solo a Unindustria , organizzazione sindacale che raggruppa le imprese dell'area laziale che mantiene dal punto di vista civilistico una propria autonomia e che non esiste alcun automatismo tra l'iscrizione ad Unindustria e l'associazione a Federmeccanica, di fatto inesistente e che l'adesione a Confindustria opera solo sul piano ideologico ma non anche su quello civilistico con l'effetto di traslare automaticamente le adesioni dei propri iscritti anche nell'organizzazione sindacale di categoria; che pertanto non sussiste alcun obbligo di applicazione del ccnl metalmeccanici firmato dalla Federazione nazionale cui non ha mai aderito espressamente; che anche laddove si volesse ritenere che l'adesione a Unindustria abbia comportato una automatica adesione a Federmeccanica ciò non determinerebbe delle conseguenze in tema di rappresentanza che deve essere oggetto di una specifica dichiarazione; che inoltre ed in via dirimente la convenuta aveva fatto richiesta di aderire a Unindustria solo come socio aggregato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ai quali resta esclusa ogni prestazione di rappresentanza e contrattazione né diretti né relativi alla federazione nazionale; che la convenuta non era mai stata iscritta all'O.S. stipulante il ccnl Metalmeccanici ed anche la propria adesione alla organizzazione territoriale di confindustria è stata limitata alla mera fruizione di servizi, senza conferimento di uno specifico mandato rappresentativo; che inoltre il settore terziario rappresenta il settore merceologico più confacente alle caratteristiche della attività svolta; che comunque, anche a volere ritenere in capo alla convenuta un obbligo associativo di applicazione del ccnl metalmeccanici, lo stesso era venuto meno a seguito del recesso da Unindustria e dalla contestuale adesione alla

organizzazione sindacale Confcommercio in data 8-2-2021, con la conseguenza che a partire da tale data la IGT non era più tenuta ad applicare il ccnl metalmeccanici; che in ogni caso alla data del recesso di Unindustria il ccnl metalmeccanici 2016-2019 era scaduto ed erano in corso solo delle trattative per il suo rinnovo con circolazione di bozze di testo da sottoporre al vaglio referendario ed alle consultazioni interne dei sindacati; che la tesi avversaria circa il permanere della sussistenza del vincolo associativo fino al 31 dicembre 2021 non era corretta all'esito di una attenta analisi delle norme statutarie in materia di recesso e dimissioni (nella specie l'art. 8) permanendo all'esito del recesso / dimissioni solo l'obbligo contributivo per l'anno di riferimento o anche per quello successivo in caso di dimissioni rassegnate dopo il 30 giugno; che nel caso di specie la convenuta ha chiarito di volere recedere immediatamente dal vincolo associativo, non ha più partecipato alla vita associativa ed ha pagato l'intera quota associativa fino al 31 dicembre 2021 (richiamava al proposito il consolidato orientamento della Suprema Corte citando Cass. Sez. Lav. n. 4244 in base al quale, ad argomentare nel senso contrario della protrazione dell'obbligo associativo dopo la manifestazione di dissenso, finirebbe per comprimere la libertà di cui all'art. 21 Cost); che inoltre l'azione avversaria era errata anche sotto il profilo tecnico giuridico vertendo su presunti inadempimenti della parte datoriale relativi ad un rapporto associativo a cui il Sindacato è del tutto estraneo e ciò per l'applicabilità alle organizzazioni sindacali dell'art. 36 comma 1 in materia di associazioni non riconosciute, dal che la natura contrattuale delle norme statutarie e la rilevanza dell'inadempimento solo ad opera della controparte; che comunque il ccnl metalmeccanici siglato il 26-11-2016 era scaduto il 31-12-

2019 e dunque alla data dell'8-2-2021 la convenuta, anche in virtù dell'intervenuto recesso da Unindustria, era libera di applicare un altro ccnl; che era errata la tesi avversaria circa l'avvenuto rinnovo del detto ccnl, attesa la sussistenza di una mera "ipotesi di accordo di rinnovo" sottoscritto con le OO.SS Fim-Cisl, Fiom CGIL e UILM – Uil, avente valore di mero atto preparatorio, subordinato alla consultazione certificata indetta con le modalità che definiranno le dette associazioni con i lavoratori interessati; che inoltre, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di armonizzazione della sua sottoposizione da parte della maggioranza dei dipendenti del gruppo IGT le OOSS del settore metalmeccanico, incluso il sindacato ricorrente, non hanno sottoposto l'ipotesi di accordo di rinnovo ai lavoratori di IGT, ritenendo evidentemente pacifico che il ccnl terziario avesse sostituito il ccnl metalmeccanici nel frattempo scaduto; che neppure poteva ritenersi il perdurare degli effetti del ccnl scaduto il 31-12-2019 in regime di ultravigenza perché la stessa equivale a porre in capo alla parte datoriale un vincolo perpetuo né la stessa prevista dall'art. 2 comma 3 del ccnl metalmeccanici può essere interpretata come integrante un nuovo termine di efficacia vincolante tra le parti. Dedotta così la legittimità della sua condotta, la convenuta argomentava sulla non ravvisabilità di profili di antisindacalità posto che la società aveva sempre invitato la Fiom a partecipare a tutti gli incontri calendarizzati per il processo di armonizzazione dando alla stessa la possibilità di confrontarsi e che tale possibilità era stata rifiutata dalla Fiom.

Concludeva chiedendo:

"in via preliminare e di principalità:

-dichiarare inammissibile il ricorso avversario per insussistenza in capo al Sindacato ricorrente della legittimazione processuale,

nonché della legittimazione e dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.;

-condannare il Sindacato ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, maggiorati degli accessori di legge.

Segue in via preliminare subordinata:

-accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale relativamente alle domande proposte dagli organismi locali della Fiom di Torino, Firenze, Cagliari, Bari, Palermo, Milano e Napoli e, di contro, alla competenza territoriale dei Tribunali , rispettivamente, di Torino, Firenze, Cagliari Bari, Palermo, Milano e Napoli;

per l'effetto , stralciare le posizioni degli organismi locali della Fiom di Torino, Firenze, Cagliari, Bari Palermo Milano e Napoli e rimetterla avanti ai Tribunali competenti come sopra indicati, assegnando agli stessi termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c.

-Condannare gli organismi locali della Fiom di Torino, Firenze, Cagliari, Bari Palermo Milano e Napoli al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, maggiorati degli accessori di legge.

In via subordinata , nel merito:

-rigettare il ricorso e le domande formulate dal Sindacato ricorrente per carenza dei presupposti previsti dall'art. 28 legge n. 300/70 e, comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi innanzi esposti;

-condannare il Sindacato ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, maggiorati degli accessori di legge”.

All'udienza, preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo conciliativo, concesso termine per note difensive alla ricorrente ed ulteriore termine per repliche alla convenuta, il giudice,

udita la discussione delle parti, letta e valutata attentamente la documentazione prodotta nonché le articolate note difensive, si è riservato, pronunciando all'esito il presente provvedimento.

Sulle questioni preliminari.

L'art. 28 l.300/1970 prevede che la repressione della condotta antisindacale può essere realizzata *“su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”*: secondo la costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, la legittimazione ad agire è riconosciuta dalla citata norma agli organismi più periferici delle associazioni sindacali, con diffusione sul territorio nazionale, che vi abbiano interesse; l'individuazione di tali organismi non può che desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi far riferimento alle strutture zonali finalizzate al perseguimento degli interessi dell'associazione a livello locale. Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 28269 del 21.12.2005, hanno affermato : *“in tema di repressione della condotta antisindacale, di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori, la legittimazione ad agire è riconosciuta dalla citata norma alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente - e al tempo stesso necessario - lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale , senza esigere che l'associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa... l'individuazione degli organismi locali delle associazioni sindacali legittimati ad agire deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi far riferimento alle strutture che tali statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali.”* (v. anche, tra le altre, Cass. n. 3917 del 26/02/2004, Cass. n. 11833 del 7.8.2002 e Cass. n. 5765 del 20/04/2002 : *“l'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali*

legittimati ad agire per il procedimento di repressione della condotta antisindacale deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi quindi far riferimento alle strutture zonali o provinciali (ora comprensoriali) che detti statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali...Gli statuti di dette organizzazioni sono da considerarsi strumento di identificazione della legittimazione ad agire sia per il rispetto dell'autonomia e libertà sindacale, che proprio nel momento organizzativo trova uno dei momenti più qualificanti, sia perchè per tale via si realizza meglio l'intento legislativo di valorizzare le articolazioni periferiche dell'organizzazione sindacale, come tali più vicine alle concrete situazioni aziendali").

Ciò premesso, non è contestata la natura di articolazioni locali degli organismi ricorrenti.

La convenuta contesta preliminarmente (come già compiutamente riassunto nella parte in narrativa) la sussistenza di interesse e legittimazione ad agire e la parziale incompetenza per territorio. Entrambe le eccezioni si appalesano infondate. Per compattezza espositiva le stesse verranno affrontate congiuntamente, a partire dalla "più liquida", ossia quella relativa alla competenza per territorio.

Il dettato della norma in esame è chiaro nello stabilire che competente per territorio è il giudice (originariamente il pretore, ora il Tribunale) del luogo in cui è posto in essere il comportamento denunciato. Con il presente ricorso (ma ciò ovviamente qui solo si accenna, posto che l'argomento sarà affrontato nell'ambito dell'esame del merito) viene denunciata la condotta datoriale di modifica unilaterale della contrattazione collettiva applicabile (con il passaggio dal ccnl metalmeccanici al ccnl terziario). Quanto al luogo di commissione della condotta lo stesso non può non indentificarsi con il luogo in cui il responsabile del personale e delle relazioni

industriali dot.. Paolo De Blasio, in data 8-2-2021 comunicava la decisione di cessare l'applicazione del ccnl metalmeccanica e l'applicazione del ccnl terziario, una volta finite le procedure di armonizzazione dei trattamenti riservati ai lavoratori (vd anche punto 5, pag. 4 ricorso e doc. 6 fasc ric). E' incontestato che tale comunicazione sia avvenuta a Roma e, di conseguenza, il giudice competente per territorio non può che ravvisarsi nel Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro (cass. 11246/97).

Ora, ciò posto, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ed alla successiva legittimazione si osserva.

La convenuta contesta i due requisiti ampiamente argomentando (sia nella memoria che nelle note finali) in merito al fatto che la pluralità delle articolazioni territoriali ricorrenti avrebbe in realtà agito come un unico corpo unitario di portata nazionale. In realtà l'assunto non è dimostrato e comunque non si ritiene corretto. Gli organismi territoriali della Fiom di Roma, Torino, Firenze, Cagliari, Bari, Palermo, Milano e Napoli, hanno proposto il presente ricorso affinché gli effetti della portata della condotta datoriale lamentata (identificata nel cambio di ccnl) vengano rimossi anche nei loro confronti. Ora premesso che sulla base di ciò non può che ritenersi sussistente l'interesse ad agire richiesto dalla norma in capo ai singoli organismi territoriali, che pertanto sono legittimati ad agire, si deve concludere che tale interesse non può che essere azionato innanzi al giudice competente per territorio, come sopra individuato sulla base dei criteri normativamente previsti, e cioè il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro (cioè il giudice del luogo in cui è avvenuto "il comportamento").

Deve pertanto ritenersi corretta la tesi difensiva delle ricorrenti sviluppata nelle note autorizzate (prima occasione in cui le ricorrenti

hanno preso posizione sulle difese avversarie) e nell'ampia discussione orale.

Ed invero, a volere argomentare solo per un momento in senso contrario, ne deriverebbe che, qualora venisse dichiarata la parziale incompetenza per territorio (con la sola eccezione della Fiom Roma), come richiesto dalla convenuta (nella memoria e nelle note citate) ne deriverebbe che, ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire e della legittimazione degli organismi territoriali della Fiom di Roma, Torino, Firenze, Cagliari, Bari, Palermo, Milano e Napoli, e qualora ciascuno di questi agisse innanzi il rispettivo Tribunale del lavoro, il giudice adito (ad esempio il Tribunale di Napoli) non potrebbe che addivenire (secondo la tesi qui accreditata) ad una declaratoria di incompetenza per territorio. Di conseguenza, la dichiarazione di incompetenza per territorio richiesta dalla convenuta (con eccezione della Fiom di Roma), oltre che non corretta, apparirebbe lesiva della tutela delle ricorrenti indicate, che non saprebbero innanzi quale giudice potere fare falere la loro pretesa.

Sulla base di tutto quanto esposto, le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta vanno rigettate, e deve essere ritenuta in capo alle organizzazioni ricorrenti la sussistenza dell'interesse e legittimazione attiva ad agire ex art. 28 st. lav innanzi il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.

Sul merito.

L'accertamento oggetto dell'azione disciplinata dall'art. 28 l. 300/70 è costituito esclusivamente dalla verifica di condotte antisindacali. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, requisito essenziale dell'azione di repressione della condotta

antisindacale, di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 è l'attualità di tale condotta o il perdurare dei suoi effetti.

Nel caso di specie tale condotta è stata individuata nella decisione comunicata in data 8-2-2021 di cessare unilateralmente l'applicazione del ccnl metalmeccanici e di sostituirlo con altro diverso contratto collettivo, quello del terziario. Tale condotta, così individuata, è stata ritenuta antisindacale in quanto lesiva della legittimazione e delle prerogative e della funzione degli organismi ricorrenti in modo da prefigurarne l'estromissione dall'azienda e la rescissione dei legami di rappresentanza dei lavoratori con gli Rsu eletti nelle sue liste (pag 8 ricorso). Le ricorrenti hanno perciò chiesto la rimozione degli effetti con ordine alla convenuta di proseguire l'applicazione del ccnl citato fino alla sua naturale scadenza individuata nel 30 giugno 2024 oltre ad ogni altro provvedimento utile.

Oggetto del presente giudizio è pertanto la verifica della legittimità o meno della disdetta ed in caso di ritenuta illegittimità nell'accertamento della natura antisindacale o meno di tale condotta. Si precisa pertanto che esula dai confini della questione sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante ogni giudizio sulla valutazione di opportunità per migliore rispondenza al core business aziendale della scelta datoriale di addivenire in sostanza, al cambio di contratto collettivo, né la valutazione del contenuto (se più o meno vantaggioso) del contratto collettivo "subentrato" (vd repliche della convenuta pag 9 e segg. delle note).

Ora ciò premesso, le ricorrenti a sostegno della lamentata illegittimità adducono sostanzialmente due argomentazioni: -che l'obbligo di applicazione del ccnl metalmeccanici a carico della convenuta nasce sia dal vincolo associativo a Unindustria,

sussistente per avere il recesso rassegnato in data 8-2-2021 effetto a partire solamente dal gennaio 2022; - che il ccnl metalmeccanici 2016-2019 al momento della disdetta e della successiva sostituzione con il ccnl metalmeccanici era in vigore per essere stato rinnovato mediante sottoscrizione della ipotesi di accordo del 5-2-2021.

La prima argomentazione appare infondata. Si ritengono al proposito condivisibili le argomentazioni sviluppate dalla convenuta nella memoria e nelle note. Ed invero, premesso che non è dato ravvisare in atti alcun elemento che consenta di ritenere la iscrizione della convenuta a Federmeccanica (macro area Confederale rappresentata da Confindustria), ma unicamente a Unindustria, dalla comunicazione versata in atti emerge che con pec dell'8-2-2021 le società del Gruppo Lottomatica Holding srl comunicavano il recesso con effetto immediato da Unindustria e l'adesione a Confcommercio (doc 5 fasc res).

Sulla circostanza della non automaticità della adesione a Federmeccanica per la mera adesione a Unindustria, si richiamano i principi espressi in una fattispecie analoga dalla Corte di Appello di Torino nella sentenza n. 777 del 23 ottobre 2017 (allegata anche dalla convenuta sub doc 20).

Sulla efficacia del recesso rassegnato dalla convenuta da Unindustria con effetto immediato in data 8-2-2021, si osserva.

L'art. 4, (Ammissione e durata) commi 4 e 5 dello Statuto di Unindustria (doc 10 fasc. ric. e doc. 20 fasc. res.) così prevedono:

“il rapporto associativo decorre dalla data di deliberazione dell'avvenuto accoglimento della domanda di ammissione e dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, con decorrenza dal successivo 1° gennaio, di anno in anno, salvo non intervenga atto formale di dimissioni, da effettuare con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 giugno per l'interruzione del rapporto associativo relativo all'anno successivo".

Il successivo art. 8 (Risoluzione del rapporto associativo) al comma 1 prevede:

“Il Socio può recedere:

- a) per atto volontario di dimissioni comunicato secondo le modalità e i termini temporali stabiliti dall'art. 4;*
- b) per voto contrario a modifiche statutarie come previsto all'art. 27".*

Al successivo comma 4 il medesimo art. 8 prevede che:

“Nei diversi casi di risoluzione del rapporto associativo, l'impresa è tenuta al pagamento dei contributi associativi per il restante periodo di durata del rapporto associativo” .

Ora, la tesi proposta dalla convenuta (vd memoria, pagg 22 e segg e note) in base alla quale, nel caso di dichiarazione di recesso le norme statutarie prevedono il perdurare del vincolo associativo solo con riferimento all'aspetto degli obblighi contributivi per l'anno di riferimento, o per quello successivo, nel caso di dimissioni rassegnate dopo il 30 giugno, appare più convincente anche perché più in linea con i principi costituzionali di cui agli artt. 21 e 39 in materia di libertà di organizzazione sindacale. A ritenere in senso contrario ne deriverebbe una protratta compressione della libertà associativa, “costringendo” una società a rimanere vincolata ad una organizzazione sindacale pur dopo la chiara espressione di volontà di non volervi più appartenere. Accanto pertanto alla (costituzionalmente garantita)

libertà di recedere con effetto immediato dalla organizzazione sindacale, la permanenza del vincolo associativo solo con riferimento all'aspetto agli oneri contributivi appare coerentemente preordinata alla parallela esigenza a che alla detta organizzazione non venga provocato un danno economico. Tale incombente risulta essere stato adempiuto, come risulta dalla pec di pagamento della quota associativa ad Unindustria del 16 aprile 2021 (doc 23 fasc res)

A quanto detto, deve aggiungersi che il ccnl metalmeccanici 2016-2019 risulta scaduto alla data del 21-12-2019: vd art. 2 sezione terza , decorrenza e durata (doc 25 fasc res). Lo stesso non risulta essere stato rinnovato, non potendo considerarsi atto di rinnovo la "ipotesi di accordo" (doc e fasc ric e doc 25 fasc res).

Ed anche a volere ritenere che il ccnl fosse efficace alla data dell'8-2-2021 in forza della previsione di ultrattività di cui al citato art. 2 , comma 3, deve ritenersi che al momento della scadenza, contrattualmente prevista (e nel caso di specie, avvenuta), il datore possa recedere comunque dal ccnl ed applicarne uno diverso. E ciò perché, come condivisibilmente sostenuto da altri giudici, se si dovesse ritenere che l'associazione datoriale non possa recedere sino alla stipulazione del nuovo contratto (come sostenuto dalle ricorrenti) ci si troverebbe di fronte ad normativa contrattuale astrattamente vigente in eterno, con vincoli considerevoli per ciascuna delle parti, ed in presenza di una clausola che snaturerebbe la stessa funzione della contrattazione collettiva, fisiologicamente proposta a regolare i rapporti di lavoro nel corso del tempo a seconda della relative esigenze.

Al riguardo si richiama l'orientamento della Suprema Corte in base al quale *"qualora un contratto collettivo venga stipulato senza*

l'indicazione di una scadenza la relativa mancanza non implica che gli effetti perdurino nel tempo senza limiti atteso che in sintonia con principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex articolo 1375 e in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta , anche in difetto di previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 del codice civile che regolando il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle parti nulla dispone per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo” (Cass 18508/2005; n. 18548/2009).

Sulla base di tutto quanto esposto, la condotta datoriale censurata consistita nel procedere, nei termini di cui in premessa, alla applicazione di un diverso contratto collettivo, deve ritenersi legittima.

Quanto sopra, non essendo certo questa la sede per valutare, come detto, le scelte associative della parte datoriale e con esse l'applicazione di un nuovo contratto collettivo, basta per ritenere insussistente l'antisindacalità della condotta censurata, come intento, anche oggettivo, di ledere le prerogative sindacali.

Al riguardo si deve aggiungere che risulta dagli atti come la convenuta abbia sempre invitato la ricorrente a tutti gli incontri calendarizzati per definire il processo di armonizzazione nonché di confrontarsi con le altre sigle sindacali, per il che non si ravvisa la censurata condotta di estromissione aziendale della organizzazione di cui al ricorso.

Tenuto conto della sommarietà del rito, allo stato la domanda va rigettata, per carenza dei presupposti della invocata tutela.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta la domanda.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3000,00, spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.

Roma, 16-9-2021

Il giudice
M.L. Frate